

Di seguito alcune FAQ che Vi invitiamo a considerare in merito al Credito di imposta per beni strumentali nuovi. Per ulteriori chiarimenti e precisazioni si invita a leggere il testo della norma presente nella legge di Bilancio 2021.

1. Qual è la normativa di riferimento del credito di imposta per beni strumentali nuovi previsto dalla Legge di Bilancio 2021?

La normativa di riferimento è l'art. 1, commi 1051-1067 legge 30.12.2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021.

2. Presupposto soggettivo - Chi può beneficiare del credito di imposta e chi è espressamente escluso?

Possono beneficiare del credito d'imposta:

- tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
- i professionisti (ma potranno usufruire solo del credito relativo ai beni materiali e immateriali strumentali nuovi diversi da quelli che rientrano tra gli investimenti "Industria 4.0").

Sono espressamente escluse dal beneficio:

- le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

3. Presupposto oggettivo - Quali sono i beni agevolabili e quali sono espressamente esclusi?

Sono agevolabili solo gli investimenti in **beni materiali e immateriali NUOVI**, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa,

Anche se nuovi, sono **ESCLUSI** dalla norma i seguenti beni:

- indicati all'art.164 comma 1 TUIR, ovvero veicoli e altri mezzi di trasporto (precisazione: sono agevolabili gli investimenti in autoveicoli individuati dall'art. 54, comma 1 del Codice della strada non espressamente richiamati dall'art. 164, comma 1 del TUIR, quali: autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e i mezzi d'opera);
- con coefficienti di ammortamento fiscali inferiori a 6,5% (ammortamento più lungo di quindici esercizi);
- fabbricati e costruzioni;
- indicati nell'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015;
- gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Presupposto temporale e quantificazione del beneficio - Quali sono le tempistiche per accedere al beneficio e qual è l'entità dello stesso?

Esistono tipologie diverse di benefici a seconda della tipologia di investimento:

INVESTIMENTI ORDINARI

1. per gli **investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali materiali ordinari** che precedentemente godevano dell'ex. superammortamento (beni materiali strumentali NON appartenenti a Industria 4.0 e NON ricompresi nell'allegato A della legge 11.12.2016 n. 232) **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la del 31 dicembre 2021** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la **firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing**):
 - ➔ credito di imposta del 10% del costo con un limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro
 - ➔ credito di imposta del 15% del costo con un limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro per gli investimenti in beni strumentali materiali destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.
2. per gli **investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali immateriali** (beni immateriali NON appartenenti a Industria 4.0 e NON ricompresi nell'allegato B della legge 11.12.2016 n. 232) **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la del 31 dicembre 2021** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la **firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing**):
 - ➔ credito di imposta del 10% del costo con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
 - ➔ credito di imposta del 15% del costo con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro per gli investimenti in beni strumentali immateriali destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.
3. per gli **investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali materiali ordinari** che precedentemente godevano dell'ex. superammortamento (beni materiali strumentali NON appartenenti a Industria 4.0 e NON ricompresi nell'allegato A della legge 11.12.2016 n. 232) **effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la del 31 dicembre 2022** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la **firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing**):
 - ➔ credito di imposta del 6% del costo con un limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro
4. per gli **investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali immateriali** (beni immateriali NON appartenenti a Industria 4.0 e NON ricompresi nell'allegato B della legge 11.12.2016 n. 232) **effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la del 31 dicembre 2022** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la **firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing**):
 - ➔ credito di imposta del 6% del costo con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro

INVESTIMENTI 4.0

5. per gli **investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali materiali** appartenenti a Industria 4.0 e ricompresi nell'allegato A della legge 11.12.2016 n. 232 **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la del 31 dicembre 2021** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la **firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing**):
 - ➔ credito di imposta del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro
 - ➔ credito di imposta del 30% del costo per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro
 - ➔ credito di imposta del 10 % del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di Euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di Euro.
6. per gli **investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali materiali** appartenenti a Industria 4.0 e ricompresi nell'allegato A della legge 11.12.2016 n. 232 **effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la del 31 dicembre 2022** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la **firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing**):
 - ➔ credito di imposta del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro
 - ➔ credito di imposta del 20% del costo per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro
 - ➔ credito di imposta del 10 % del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di Euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di Euro.
7. per gli **investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali immateriali** appartenenti a Industria 4.0 e ricompresi nell'allegato B della legge 11.12.2016 n. 232 **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la del 31 dicembre 2022** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la **firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing**):
 - ➔ credito di imposta del 20% del costo per la quota di investimenti fino a 1 milione di Euro

Precisazione: **Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si presume come costo quello sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.**

Precisazione: Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta Industria 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Sarà successivamente demandato a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

6. Esistono delle condizioni per il cliente al fine della fruizione del beneficio?

Sì, La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

7. Come si utilizza il credito d'imposta?

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 (di cui ai commi 1056, 1057 e 1058).

Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di Euro che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da Industria 4.0 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta spettante, infatti, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Precisazione: Il credito d'imposta è compensabile oltre che con le imposte sui redditi anche con le ritenute d'acconto, l'IVA e i contributi previdenziali, di talché si può ad ogni effetto configurare come "cash grant equivalent".

8. Il credito di imposta è cumulabile?

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. È ragionevole poi ritenere che, analogamente ai precedenti istituti del super e iper-ammortamento tale agevolazione, trattandosi di una misura di carattere generale, non si configuri come un aiuto di Stato.

9. Ai fini delle imposte sui redditi come deve essere considerato il credito di imposta?

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

6. Quali sono gli obblighi documentali per il cliente?

Ai fini dei successivi controlli i soggetti che si avvalgono del credito di imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative dei commi 1051-1063.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito con la risposta n. 439/2020 con riferimento al credito di imposta di cui alla legge n. 160/2020 che la mancata indicazione della norma agevolativa in fattura comporta la revoca del beneficio. Ha tuttavia precisato la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi (privi del riferimento citato) entro la data in cui sono avviate attività di controllo. Poiché secondo la risposta n. 439/2020 la predetta regolarizzazione, in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing, deve essere operata da parte dell'impresa beneficiaria, ciò fa supporre – in coerenza con il caso descritto in quella sede dal contribuente – che la predetta indicazione (da correggere ove mancante) debba esser riportata nelle fatture relative ai canoni di leasing. Si presume che tale risposta sia valevole anche per il credito di cui alla legge n. 178/2020.

Considerazioni logico-sistematiche lasciano pertanto ritenere che il riferimento alle disposizioni che disciplinano il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali in leasing finanziario trovi luogo nelle fatture dei canoni corrispondenti.

E' previsto l'obbligo delle imprese a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un

ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. Cosa deve fare il cliente che vuole avere la dicitura riportata nelle fatture di leasing?

Il cliente che intende beneficiare dell'agevolazione e che ha i requisiti previsti dalla norma deve segnalarlo **FIN DA SUBITO** all'agente o alle filiali commerciali di Sella Leasing e indicare al fornitore la volontà della corretta dicitura in fattura.

Il cliente dovrà premurarsi di chiedere la fattura di acquisto al fornitore del contratto di leasing con la corretta dicitura.

12. Cosa deve fare il cliente che non ha segnalato l'intenzione di beneficiare dell'indicazione della norma all'atto della sottoscrizione del contratto e manifesta la volontà in seguito?

Nella pratica operativa il cliente dovrà richiedere, con il template denominato "RICHIESTA AGEVOLAZIONE-MANLEVA", a Sella Leasing, di integrare il **contratto** con la dicitura "**BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMII DA 1051 A 1063 DELLA LEGGE 178/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**". La richiesta del cliente dovrà essere inviata alla PEC sellaleasing.contratti@pec.sella.it. L'ufficio contratti risponderà al cliente per conferma.